MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

REGIONE BASILICATA

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEI PROGETTI BANDIERA DI CUI AL D.D. 235/2024

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*" e successive modiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204e, in particolare:

a) l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, MASE);
b) l'articolo 4, comma 3 che dispone che "*le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128*";
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, recante "*Atto d'indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026*";
VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante "I*ndividuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*";
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del MASE per l'anno 2024;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, con il quale è stato conferito all'Ing. Stefania Crotta l'incarico di Direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari (nel seguito, DGPIF);
VISTO il decreto di adozione della Direttiva di II livello per l'anno 2024 del Capo Dipartimento energia del MASE, n. 283, del 11 luglio 2024, così come modificata dal decreto del medesimo Capo Dipartimento n. 287 del 1° agosto 2024;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano *REPowerEU* nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;
VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023, n. 12259, che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia;
VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 al fine, tra l'altro, di dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (UE) 2023/435 includendo nel PNRR italiano un capitolo specifico, denominato *Missione 7*, da dedicare alle iniziative *REPowerEU*;
VISTA altresì la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024 che modifica ulteriormente la richiamata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
VISTO l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 "*Produzione in aree industriali dismesse*", Componente 2 "*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*", Missione 2 "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*" (nel seguito anche M2C2 I 3.1), volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette *hydrogen valleys*;
VISTE le ulteriori indicazioni riferite all'Investimento 3.1 contenute nel medesimo allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, con le quali è specificato, tra l'altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;
CONSIDERATO altresì l'Investimento 3, *Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse*, Missione 7, *REPowerEU* (nel seguito anche M7 I 3), di cui al richiamato allegato riveduto alla decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, con il quale si prevede di potenziare l'Investimento 3.1 al fine di consentire il completamento entro giugno 2026 di almeno due progetti aggiuntivi per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, oltre a quelli già previsti dalla misura vigente;

VISTI i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio e in particolare i seguenti milestone e target associati ai predetti investimenti M2C2 I 3.1 e M7 I 3:

a) milestone M2C2-48, afferente alla misura M2C2 I 3.1, da raggiungere entro il 31 marzo 2023: "*Aggiudicazione dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete*";

b) target M2C2-49, afferente alla misura M2C2 I 3.1, da conseguire entro il 30 giugno 2026: "*Completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete*";

c) target M7-13, afferente alla misura M7 I 3, da raggiungere entro il 30 giugno 2026: "*Completamento di almeno 12 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse* [ivi inclusi i 10 progetti di cui al target M2C2-49] *con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno*";

VISTI gli *Operational Arrangements*, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021, che associano ai suddetti traguardi e obiettivi specifici meccanismi di verifica;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, recante "*Attuazione dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» e dell'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», della Missione 2, Componente 2 del PNRR*";

VISTO il decreto del Direttore della direzione generale incentivi energia del MASE 23 dicembre 2022, n. 427, recante "*Decreto di attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", finanziato dall'Unione Europea – NEXT Generation EU*";

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante orientamenti tecnici sull' applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ;

VISTO decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante "*Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 in materia di garanzie di origine*";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 novembre 2024, n. 404, per l'assegnazione delle risorse per i progetti bandiera connessi all'Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR, in fase di registrazione presso la Corte dei Conti, e, in particolare, il comma 3 dell'articolo unico, il quale prevede che "*Con decreto del direttore generale della direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti, tra gli altri: a) le tipologie di progetti ammissibili, ovvero progetti di particolare valenza territoriale per la produzione di idrogeno; b) i criteri e la modalità generali di attuazione cui le Regioni di cui al comma 2 devono attenersi nell'attuazione delle misure di agevolazione dei progetti Bandiera, in coerenza con gli interventi, i target e le milestone dell'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; c)le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regioni di cui al comma 2*";

VISTO e richiamato integralmente il Decreto Direttoriale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMI E INCENTIVI FINANZIARI n. 235 del 27/11/2024;

VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

VISTO il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1640 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2023 sulla metodologia per determinare la quota di biocarburanti e di biogas per il trasporto derivanti da biomassa trattata con combustibili fossili in un processo comune

VISTO l'ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI BANDIERA ai sensi dell'articolo 9 del decreto direttoriale 27 novembre 2024, n. 235 TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA E LA REGIONE BASILICATA;

AVVISO PUBBLICO

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1 Il presente Bando, in attuazione del Decreto Direttoriale n. 235 del 27/11/2024 e in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, ha l'obiettivo di sostenere la realizzazione di **progetti bandiera** per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, al fine di promuovere la transizione ecologica e la decarbonizzazione del sistema energetico regionale.

2 Il presente avviso è finalizzato alla realizzazione dei progetti bandiera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), in attuazione del Protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022.

3 Il presente avviso, in attuazione dell'articolo unico, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 novembre 2024, n. 404, definisce e richiama:
   a) le tipologie di progetti bandiera ammissibili, secondo quanto previsto dall'articolo 5;
   b) i criteri e le modalità generali cui le Regioni di cui all'articolo 3, comma 2 devono attenersi nell'attuazione delle misure di agevolazione dei progetti bandiera, in coerenza con gli interventi, i target e le milestone dell'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I criteri e le modalità di cui al primo periodo attengono altresì alle caratteristiche generali dei soggetti beneficiari;
   c) le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regioni.

Articolo 2

(Definizioni)

1 Ai fini del presente avviso si applicano le definizioni del decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427.

2 Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
   a) *area dismessa*: area dismessa, o porzione di essa, ad uso industriale o non residenziale, in stato di abbandono e non più utilizzata per l'attività originariamente autorizzata o prevista;
   b) *gas rinnovabili*: i gas di cui all'articolo 2, comma 2, lettera k) del decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224;
   c) *idrogeno*: bio-idrogeno, ovvero gas rinnovabile a base di idrogeno prodotto a partire da fonti rinnovabili di origine biologica, o l'idrogeno rinnovabile;
   d) *idrogeno rinnovabile*: l'idrogeno di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224;
   e) *impianti addizionali asserviti*: gli impianti addizionali asserviti di cui al decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427;
   f) *progetto bandiera*: progetto che rispetta i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, di particolare rilevanza strategica per le Regioni, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022, con riferimento all'Investimento 3.1 "*Aree industriali dismesse*" della M2C2 del PNRR;

Articolo 3

(Dotazione finanziaria)

1 Alla realizzazione dei progetti bandiera di cui all'articolo 5, da realizzarsi nella Regione Basilicata sono destinati **10.000.000,00** (diecimilioni/00) di euro nello stato di previsione di spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasferiti alla Regione Basilicata in attuazione dell'Accordo sottoscritto tra le parti.

2 Le risorse di cui al comma 1 non utilmente impiegate dalla Regione per la realizzazione dei progetti bandiera rientrano nella disponibilità del Ministero.

3 Alla copertura delle risorse di cui al comma 1 si provvede secondo le modalità previste dall'articolo unico del DM 404/2024.

Articolo 4

(Soggetti beneficiari)

1 Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente avviso, organismi di ricerca, Pubbliche Amministrazioni e le imprese di tutte le dimensioni che intendono realizzare i progetti bandiera di cui all'articolo 5.

2 I soggetti privati di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono rispettare le seguenti condizioni:

a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti, pena la decadenza dal beneficio, deve essere inoltre dimostrata la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione;

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

c) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;

d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;

e) non risultano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

f) non hanno legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda, ovvero non risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati;

g) nei cui confronti non sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

3 I soggetti di cui al comma 1 possono presentare i progetti di cui all'articolo 5 anche congiuntamente tra loro, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio, l'accordo di partenariato, le Associazioni temporanee di impresa e le Associazioni temporanee di scopo.

4 I soggetti beneficiari devono avere sede operativa in uno dei comuni della Regione Basilicata, in mancanza di tale requisito il Soggetto beneficiario si impegna ad eleggere una sede operativa in uno dei comuni della Regione Basilicata.

Articolo 5

(Progetti bandiera ammissibili)

1 Sono ammissibili i progetti bandiera che prevedono, congiuntamente, le seguenti componenti:
   a) uno o più impianti di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno;
   b) un piano di formazione e/o informazione, anche pluriennale, per la promozione del progetto stesso e dei vettori energetici sostenibili;
   c) un progetto complementare di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale;

2 I progetti di cui al comma 1 possono essere eventualmente abbinanti con un progetto di infrastruttura di rifornimento di idrogeno per il trasporto pubblico e/o pesante, ivi incluso il trasporto navale e aeroportuale e la logistica ad essi associata;

3 I progetti di cui a commi 1 e 2 devono altresì rispettare le seguenti condizioni:
   a) prevedere che i componenti di cui al comma 1, lettera a) siano collocati in aree dismesse;
   b) essere finalizzati alla produzione di idrogeno;
   c) prevedere che l'idrogeno prodotto sia impiegato in quota prevalente in favore di attività o servizi di particolare valenza territoriale, definita sulla base della domanda di idrogeno derivante dal territorio;
   d) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
   e) essere ultimati entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
   f) rispettare le disposizioni di qualunque natura connesse al regime di aiuto adottato;
   g) nel caso di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile:
   - prevedere l'installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH_2;
   - prevedere l'installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;
   - prevedere che gli impianti stessi siano abbinati a uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica, nei casi di produzione di idrogeno rinnovabile;
   - prevedere l'installazione, nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o nelle aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del Soggetto beneficiario, di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso. Qualora l'area su cui sono installati gli impianti addizionali asserviti sia classificata come zona agricola, anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, del decreto-legge gennaio 2012, n. 1:

- prevedere l'installazione di uno più impianti di produzione di idrogeno mediante utilizzo di tecnologie innovative presenti sul mercato;

h) nel caso di impianti di produzione di bio-idrogeno rinnovabile, rispettare i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Articolo 6

(Modalità di attuazione dei progetti bandiera)

1. Con il presente Avviso pubblico, la Regione Basilicata definisce le modalità attuative per la realizzazione e l'agevolazione dei progetti bandiera, nel rispetto delle previsioni del D.D. n. 245 del 27/11/2024 e della pertinente disciplina degli aiuti di Stato individuata nell'Avviso stesso.

Articolo 7

(Cumulabilità)

1 Gli incentivi concessi a valere sulle misure di agevolazione dei progetti bandiera:

a) non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

b) possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni.

Articolo 8

(Revoche e rinunce)

1 Le agevolazioni concesse dalle Regioni possono essere revocate, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte dei soggetti beneficiari, nei seguenti casi:

a) verifica, nelle fasi successive all'ammissione alle agevolazioni, dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione risultata successivamente irregolare per fatti comunque imputabili ai soggetti beneficiari e non sanabili;

b) presentazione di documentazione irregolare in sede di domanda di agevolazione o nelle fasi successive, laddove l'irregolarità sia insanabile e la documentazione abbia determinato l'ammissione a finanziamento;

c) fallimento dei soggetti beneficiari, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 4;

d) mancata realizzazione, anche parziale, della proposta progettuale nei termini di cui all'articolo 5, che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;

e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla proposta progettuale, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

f) sussistenza di una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
g) variazioni sostanziali dei progetti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
h) nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dei progetti e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
i) variazioni soggettive che comportino il venire meno dei requisiti di ammissione alle agevolazioni dichiarati all'atto della presentazione della domanda di agevolazione e verificati, nonché valutati in sede di esame della proposta;
j) i soggetti beneficiari trasferiscano altrove, alienino o destinino ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

2 Mancata elezione di una sede operativa nel territorio della Regione Basilicata.

3 I Soggetti beneficiari possono rinunciare alle agevolazioni dandone comunicazione alla Regione. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

4 Nei casi di revoca totale delle agevolazioni e di rinuncia, i Soggetti beneficiari non hanno diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni ai soggetti beneficiari è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.

5 Nel caso di apertura nei confronti dei Soggetti beneficiari di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la Regione valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni.

Articolo 9

(Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi)

1 I componenti di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile di cui all'articolo 5, devono essere realizzati presso siti localizzati nel territorio della Regione Basilicata in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere collocati su area dismessa come definita all'articolo 2;
b) essere nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. In alternativa, la disponibilità può essere dimostrata anche attraverso la stipula di un contratto preliminare trascritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, volto alla stipula dei contratti costitutivi dei diritti di cui sopra o attraverso l'impegno di messa a disposizione di un sito da parte di Ente Pubblico o Società di Sistema in virtù di convenzioni, collegate al presente Avviso, che ne vincolano la messa a disposizione in caso di ottenimento del finanziamento. Pena la decadenza dell'agevolazione, eventuali contratti preliminari dovranno dar luogo a contratti definitivi entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione;

c) essere siti su cui sia possibile realizzare uno o più impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile di capacità adeguata al processo di produzione dell'idrogeno, nel caso di interventi di produzione di idrogeno rinnovabile;
d) essere sito non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ovvero, qualora contaminato, sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli interventi e dei relativi impianti di cui ai punti precedenti, oggetto di finanziamento, siano realizzati senza pregiudicare né interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area;
e) essere già dotato, o dotabile mediante riattivazione o adeguamento, delle seguenti caratteristiche infrastrutturali:
    i. connessione alla rete elettrica;
    ii. risorse d'acqua adeguate alla produzione di *idrogeno rinnovabile*;
    iii. accesso alla rete stradale.

Articolo 10

(Costi ammissibili)

1 Sono ammissibili i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui all'articolo 5, relativi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto di investimento oggetto della richiesta di agevolazione. Detti costi riguardano:
    a) costi per la realizzazione degli impianti (macchinari di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno, attrezzature);
    b) spese per studi di fattibilità, spese di progettazione, installazione e collaudo;
    c) costi per la connessione alla rete elettrica e agli impianti a fonti rinnovabili;
    d) le spese di realizzazione del progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale;
    e) le spese per la realizzazione di eventuali infrastrutture di rifornimento di idrogeno di cui all'art. 5 comma 2 lettera b).
2 Ai fini dell'ammissibilità, i costi di cui al comma 1 devono:
    a) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
    b) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
    c) essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 12, comma 1;
    d) essere pagati esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il *Soggetto beneficiario* può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento, adottando una codificazione contabile adeguata;
    e) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del *Soggetto beneficiario*;

3 Non sono in nessun caso ammesse le spese:
   a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
   b) connesse a commesse interne;
   c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
   d) le spese per l'attuazione del piano di formazione e/o informazione per la promozione del progetto stesso e dei vettori energetici sostenibili;
   e) relative ad impianti di produzione di *energia da fonti rinnovabili* non asserviti alla produzione di *idrogeno rinnovabile;*
   f) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
   g) imputabili a imposte e tasse;
   h) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA;
   i) relative all'acquisto e affitto dei terreni.

Articolo 11

(Forma e ammontare delle agevolazioni)

1 Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura competitiva, valutativa a graduatoria, secondo i criteri di valutazione di cui all'**Allegato A**.

2 Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto sulla base della proposta tecnica ed economica formulata dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di agevolazione, secondo le seguenti intensità di aiuto, in funzione della tipologia di intervento e dimensione di impresa:

Investimenti per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile

Il finanziamento per impianti di produzione di idrogeno e sistemi di compressione e stoccaggio dell'idrogeno può rientrare negli aiuti agli investimenti per la tutela ambientale previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che riguarda gli aiuti per il superamento delle norme ambientali o il miglioramento della protezione ambientale.

L'intensità di aiuto per gli investimenti si applicano le intensità di aiuto di cui all'articolo 41 del Regolamento 651/2014 aggiornato con le eventuali maggiorazioni previste.

Analogamente le intensità di aiuto applicabili alla produzione di bioidrogeno sono quelle di cui all'articolo 41 del Regolamento 651/2014 aggiornato con le eventuali maggiorazioni previste.

Sistemi di compressione e stoccaggio dell'idrogeno

Per questi sistemi l'intensità dell'aiuto varia in funzione dello scopo e si applicano le intensità di cui all'articolo 36 del Regolamento 651/2014 aggiornato con le eventuali maggiorazioni previste.

Servizi di consulenza PMI

Si applicano le intensità di cui all'articolo 18 del Regolamento 651/2014 aggiornato con le eventuali maggiorazioni previste.

Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Si applicano le intensità di cui all'articolo 25 del Regolamento 651/2014 aggiornato con le eventuali maggiorazioni previste.

Per eventuali altri tipologie di investimenti non elencate ma ricadenti negli interventi ammissibili dal presente Avviso si applicano le disposizioni di cui al Regolamento 651/2014 aggiornato.

3 Il contributo pubblico è commisurato ai costi ammissibili e calcolato secondo le intensità di aiuto previste. L'aiuto massimo concedibile è pari a 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro.

4 La partecipazione al presente Avviso da parte di ciascun organismo di ricerca è consentita per un massimo di 1 (una) domanda di finanziamento. Qualora un organismo di ricerca superi tale limite, è considerato ammissibile il primo progetto validamente presentato in ordine cronologico.

Articolo 12

(Modalità e termini per la presentazione delle domande)

1 Le domande di agevolazione, redatte utilizzando il format di cui all'Allegato B e corredate della documentazione di cui al comma 5, devono essere presentate dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, a decorrere dalle ore 8:00 del 07/11/2025 e fino alle ore 12:00 del 09/01/2026, esclusivamente on-line tramite la sezione dedicata alla misura raggiungibile all'indirizzo www.regione.basilicata.it – Sezione "Avvisi e bandi".

2 La domanda si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica tramite il sistema online dedicato di cui al comma 1, cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (una identità digitale SPID di almeno livello 2 e/o una carta nazionale dei servizi CNS);

3 La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:

a) dal legale rappresentante del capofila o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma;

b) da soggetto esterno delegato esclusivamente tramite formale procura dal legale rappresentante del capofila di cui alla lettera a).

4 Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste, nonché della documentazione obbligatoria richiesta, oppure redatta o inviata secondo modalità non previste dal presente avviso.

5 Alla domanda di agevolazione, a pena di inammissibilità della domanda, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Relazione tecnica dettagliata del progetto contenente la descrizione della proposta candidata, redatta in accordo ai criteri di valutazione tecnica di cui all'Allegato A, comprensiva di eventuali allegati (planimetrie, schemi, schede tecniche dei componenti, ecc.);

b) Quadro di spesa dettagliato del progetto e dei singoli interventi di ciascun richiedente;

c) Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti, in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento per la parte non coperta dall'agevolazione.

6 Ciascuna impresa/Ente Pubblico/Ente di Ricerca può presentare una sola domanda di agevolazione e può partecipare ad un solo progetto, singolo o congiunto.

Articolo 13

(Valutazione delle proposte progettuali)

1 Entro trenta giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione la Commissione di cui all'art. 14 procede alla verifica di ricevibilità delle domande e alla verifica della completezza delle stesse, nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

2 Per le domande di agevolazione, per le quali le verifiche di cui al comma 1 si sono concluse con esito positivo, la Commissione, procederà alla valutazione tecnica delle proposte progettuali sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato A.

3 Non saranno ammesse le domande per le quali:

a) si siano concluse con esito negativo le verifiche di cui al comma 2;
b) il punteggio della valutazione tecnica sia inferiore a 50 punti;

4 Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, il Responsabile del procedimento su proposta della Commissione, può richiederli, una sola volta, mediante l'invio di una comunicazione scritta che il soggetto proponente è tenuto a riscontrare entro dieci giorni dalla richiesta di integrazione;

5 Qualora nel corso dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, il Responsabile del procedimento su proposta della Commissione, può richiederli, una sola volta mediante l'invio di una comunicazione scritta che il soggetto proponente, è tenuto a riscontrare entro dieci giorni dalla richiesta di integrazione.

Articolo 14

(Commissione di ammissione e valutazione)

1 Le attività istruttorie di cui al precedente articolo 13 sono svolte da un'apposita Commissione formata da n. 3 componenti, di cui almeno uno con comprovata competenza ed esperienza in materia energetica, appositamente individuati e nominati con Determinazione Dirigenziale.

2 La Commissione di cui al comma 1 opera senza alcun onere aggiuntivo gravante sulla dotazione finanziaria del presente Avviso.

Articolo 15

(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria)

1 Contestualmente alla trasmissione delle risultanze dell'attività di istruttoria tecnica, secondo quanto previsto dall'articolo 13, la Commissione trasmette altresì la proposta di graduatoria, al Responsabile del Procedimento;

2 La proposta di graduatoria di cui al comma 1 è approvata con provvedimento della Direzione Generale all'Ambiente, Energia e della Tutela del Territorio e pubblicata sul relativo sito istituzionale.

3 Le proposte progettuali sono ammesse all'agevolazione di cui al presente Avviso secondo la posizione assunta nella graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura dei costi ammissibili dell'ultima proposta progettuale collocata in posizione utile nella graduatoria, l'agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all'importo ammissibile.

4 La graduatoria è redatta in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna proposta progettuale e riporta:

a) la dimensione finanziaria dei progetti ammessi e dell'agevolazione concedibile, nonché il *CUP* attributo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
b) l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;
c) l'elenco dei progetti non ammissibili con l'indicazione dei punteggi conseguiti e degli eventuali motivi di inammissibilità;

1 A parità di punteggio viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato.

Articolo 16

(Concessione delle agevolazioni)

1 Per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria il Responsabile del Procedimento provvede a:

a) acquisire, nel caso dei progetti congiunti, il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e il contratto di collaborazione registrato, ove non presentati unitamente alla domanda di agevolazione;
b) acquisire le dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni al fine dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, qualora l'agevolazione richiesta sia superiore a euro 150.000,00;
c) acquisire i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei *Soggetti beneficiari* ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
d) la registrazione dell'aiuto individuale nel *Registro nazionale aiuti*;

2 Fermo restando gli adempimenti di cui al comma 1, entro novanta giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria su proposta del Responsabile del procedimento, l'Ufficio Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e della Tutela del Territorio adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

3 Entro trenta giorni dal provvedimento di concessione il Direttore Generale della Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e della Tutela del Territorio provvede alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo alla concessione.

Articolo 17

(Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione delle spese)

1 Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte ed avvengono con le modalità di seguito definite.

2 I Soggetti beneficiari richiedono l'erogazione dell'agevolazione alla Regione Basilicata, a seguito del completamento, con esito positivo, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile svolto dalla struttura amministrativa regionale competente, con le seguenti modalità:
   a) una quota di anticipazione, fino al massimo del 20% dell'agevolazione concessa, su richiesta del Soggetto beneficiario;
   b) una o più quote, fino al 90% dell'importo dell'agevolazione concessa (compresa l'anticipazione), a seguito della presentazione all'Ufficio regionale Direzione Ambiente, Energia e della Tutela del Territorio di apposite domande di rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario;
   c) una quota a saldo, pari al 10% dell'agevolazione concessa, sulla base della presentazione, alla Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e della Tutela del Territorio, della domanda di rimborso finale da parte del Soggetto beneficiario, comprovante la rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute.

3 L'anticipo di cui al comma 2, lettera a) deve essere garantito, per il suo intero importo, da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31/12/2027, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore della Regione Basilicata.

4 I Soggetti beneficiari possono richiedere lo svincolo della polizza in sede di rendicontazione dell'importo corrispondente all'anticipo erogato o alla presentazione della rendicontazione finale di spesa.

5 Per le erogazioni delle successive quote di agevolazione di cui al comma 1, lettera b), i Soggetti beneficiari, presentano una richiesta di erogazione corredata da:
   a) rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso all'agevolazione;
   b) una relazione sullo stato di avanzamento del progetto;
   c) la dichiarazione del legale rappresentante di assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241.

6 In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrativo-contabile svolte da parte del Responsabile del procedimento, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 30 giorni i Soggetti beneficiari ricevono il pagamento dell'importo dell'agevolazione richiesta e ritenuta ammissibile. L'ultima erogazione sarà decurtata di quanto eventualmente erogato a titolo di anticipo. Il termine dei 30 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.

7 La rendicontazione a saldo deve essere presentata dal Soggetti beneficiario entro 30 giorni dalla data di fine lavori, e dovrà essere riferita al complesso delle spese sostenute per la realizzazione

del progetto ammesso ad agevolazione. La rendicontazione a saldo dovrà essere accompagnata da:

a) relazione finale di ultimazione della proposta progettuale;
b) documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi;
c) la rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute;
d) la copia conforme delle pagine del libro dei cespiti attestanti l'iscrizione delle immobilizzazioni oggetto di finanziamento;

8 In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrative da parte del Responsabile del procedimento finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione dell'agevolazione i Soggetti beneficiari ricevono il pagamento dell'importo del saldo dovuto per la realizzazione del progetto. Il termine dei 30 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.

9 I documenti giustificativi di spesa e, in generale, tutti gli atti amministrativo-contabili, devono recare in modo indelebile la dicitura "Finanziato dal MASE – Progetti Bandiera DD 235/2024 "Ammesso per l'intero importo (o per l'importo di euro _____)" e nei documenti giustificativi di pagamento dovrà essere indicato il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG), laddove previsto dalla normativa applicabile.

10 L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva e fiscale del Soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila e dei soggetti partecipanti, dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, nonché, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, della verifica dell'assenza dei predetti Soggetti beneficiari nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita "visura Deggendorf" rilasciata dal Registro nazionale aiuti.

11 L'ufficio competente della Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e della Tutela del Territorio potrà in qualsiasi momento eseguire controlli in loco presso la sede amministrativa dei Soggetti beneficiari e presso la sede fisica del progetto per verificare la veridicità delle rendicontazioni di spesa, lo stato di avanzamento del progetto e la messa in funzione dello stesso nonché la presenza dei beni rendicontati.

Articolo 18

(Variazioni)

1 Le variazioni devono essere preventivamente comunicate dai Soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto capofila in caso di progetti congiunti, al Responsabile del procedimento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it, affinché proceda, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto.

2 Non sono ammesse variazioni che:

a) comportino *modifiche sostanziali* alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni;

b) prevedano la sostituzione dei *Soggetti beneficiari* ammessi alle agevolazioni, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3;
c) comportino un aumento dell'agevolazione già concessa;
d) in esito alle variazioni della proposta progettuale, comportino il conseguimento di un punteggio inferiore a quello conseguito dall'ultima proposta progettuale ammessa in posizione utile nella graduatoria.

3 Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'agevolazione sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda, purché sia espressamente previsto nell'accordo tra il Soggetto beneficiario ed il subentrante, che quest'ultimo assuma tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Avviso e subentri in tutti rapporti giuridici attivi e passivi del Soggetto beneficiario.

4 Eventuali variazioni che riguardano esclusivamente l'importo delle singole voci di costo ammissibili rispetto a quanto dichiarato nella domanda di agevolazione, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera c), non devono essere preventivamente comunicate ai sensi del comma 1 e sono valutate nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica all'erogazione dell'agevolazione.

Articolo 19

(Obblighi dei Soggetti beneficiari)

1 I Soggetti beneficiari delle agevolazioni ammesse a finanziamento di cui al presente Avviso sono tenuti a:

a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla struttura regionale competente di tutte le comunicazioni relative al procedimento;
b) comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo;
c) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo, fatta salva la proroga autorizzata dalla struttura regionale competente (Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all' investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l' investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima);
d) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
e) dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre a all'Ufficio preposto eventuali variazioni.
f) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle *frodi*, comprese le *frodi sospette*, della *corruzione* e di recupero e restituzione

dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

g) effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
h) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Responsabile del procedimento;
i) rispettare l'obbligo di indicazione di CUP e CIG su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui al presente Avviso;
j) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal del Responsabile del procedimento;
k) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato;
l) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Ufficio preposto della Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e della Tutela del Territorio;
m) non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni agevolate, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
n) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale.

Articolo 20

(Revoche e rinunce)

1 Le agevolazioni concesse possono essere revocate in misura totale o parziale in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte del Soggetto beneficiario, con provvedimento dell'Ufficio competente della Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e della Tutela del Territorio nei seguenti casi:

a) verifica, nelle fasi successive all'ammissione alle agevolazioni, dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, ovvero di documentazione risultata successivamente irregolare per fatti comunque imputabili al *Soggetto beneficiario* e non sanabili;
b) presentazione di documentazione irregolare in sede di domanda di agevolazione o nelle fasi successive, laddove l'irregolarità sia insanabile e la documentazione abbia determinato l'ammissione a finanziamento;
c) fallimento del *Soggetto beneficiario*, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
d) mancata realizzazione, anche parziale, della proposta progettuale che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla proposta progettuale, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

f) sussistenza di una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
g) variazioni non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
h) nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dei progetti e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
i) variazioni soggettive che comportino il venire meno dei requisiti di ammissione alle agevolazioni dichiarati all'atto della presentazione della domanda di agevolazione e verificati, nonché valutati in sede di esame della proposta;
j) i soggetti beneficiari trasferiscano altrove, alienino o destinino ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

2 Le agevolazioni concesse sono altresì revocate in misura parziale, con provvedimento dell'Ufficio competente della Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e della Tutela del Territorio, nei seguenti casi:
a) qualora, a seguito di una modifica non sostanziale rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione, si determina diminuzione del punteggio attribuito al progetto con la graduatoria. Nei casi di cui al primo periodo, l'agevolazione riconosciuta è ridotta della medesima percentuale di diminuzione del nuovo punteggio attribuito al progetto, considerando un valore minimo pari al 5%. La maggiore agevolazione eventualmente già corrisposta è oggetto di recupero a valere sulle somme già erogate, o da erogarsi in esito alla *rendicontazione delle spese* successivamente al fine lavori degli interventi realizzati;

3 Ciascun Soggetto beneficiario può rinunciare alle agevolazioni assegnate a valere sul presente Avviso dandone comunicazione al Responsabile del procedimento. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

4 Nei casi di revoca totale delle agevolazioni e di rinuncia, il Soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.

5 Nel caso di apertura nei confronti del Soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, l'Ufficio competente della Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e della Tutela del Territorio valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Responsabile del procedimento, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto.

Articolo 21

(Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, i soggetti interessati del presente Avviso sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Basilicata.

Articolo 22

(Foro competente)

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Potenza.

Articolo 23

(Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso, di cui gli allegati richiamati costituiscono parte integrante, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Basilicata. Ogni eventuale modifica o integrazione all'Avviso sarà pubblicata sul predetto sito istituzionale. I soggetti interessati sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.
2. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per la Regione Basilicata che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
4. Il responsabile del presente Avviso è il Dott. Ing. Carlo Gilio, PO della Direzione Generale Ambiente, Energia e Tutela del Territorio.
5. Eventuali richieste di chiarimenti possono essere presentate direttamente al RP sopra indicato tramite mail: carlo.gilio@regione.basilicata.it oppure nella sezione FAQ dell'avviso istituita direttamente in piattaforma Avvisi e Bandi.

ALLEGATI:
ALLEGATO A: Criteri di valutazione tecnica
ALLEGATO B: Schema istanza di partecipazione

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Carlo Gilio